

Al *Commissario straordinario di Governo per il
rigassificatore di Piombino*
FIRENZE

Oggetto: *Istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi dell'art. 5 del DL 50/2022 relativamente all'opera denominata FSRU Piombino e collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti in Comune di Piombino (LI) – Proponente: Snam FSRU Italia – Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2 della Legge 241/1990 e ss.mm./ii. in forma semplificata e modalità asincrona – Integrazioni documentali.*

In merito alla comunicazione con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona relativa alla progettualità di cui all'oggetto, assunta a protocollo n.46253 in data 21.07.2022, dopo aver preso atto della documentazione e degli elaborati progettuali resi ad oggi disponibili nonché della relativa istanza di concessione demaniale ("Mod. D1") successivamente partecipata alla Scrivente con nota assunta a protocollo n.47072 in data 25.07.2022, si rappresenta preliminarmente che una consistente quota parte delle aree richieste in utilizzo dalla SNAM FSRU ITALIA S.r.l., sono attualmente assentite in concessione ad altro soggetto (PIOMBINO INDUSTRIE MARITTIME S.r.l.), mediante Accordo Sostitutivo di concessione demaniale marittima della durata di anni 25 (venticinque) decorrenti dal 09.09.2016, per lo svolgimento di attività di smantellamento, manutenzione e refitting navale.

A tale specifico riguardo si rende opportuno che codesta Struttura commissariale, già nell'attuale fase istruttoria, valuti il coinvolgimento del predetto soggetto concessionario, avviando al contempo i necessari percorsi amministrativi volti tanto a contemperare/eliminare ogni forma di sovrapposizione/interferenza potenzialmente capace



di ostacolare *ab origine* lo sviluppo del procedimento in oggetto quanto a stimare – ove del caso – l’impatto dei possibili profili risarcitori¹.

Ciò detto, in relazione alle integrazioni documentali di cui al punto c) della nota in discorso, si comunica quanto segue.

Sia l’Ordinanza n.97 in data 20.07.2022 che la citata missiva recano ad oggetto la richiesta di autorizzazione – ex art. 5 del D.L. n.50/2022 – per la “*localizzazione iniziale in banchina all’interno del porto di Piombino per tre anni dalla data di entrata in esercizio della nave*” (prevista per il marzo 2023), con successiva liberazione della banchina.

Al riguardo deve evidenziarsi che, per l’utilizzo delle aree demaniali marittime ubicate nel porto di Piombino (aree di banchina e prospiciente specchio acqueo, nonché aree per impianti accessori e posa di tubazioni), l’istanza di concessione ad oggi presentata (“Mod. D1”) reca:

- una prevista durata di 25 anni, coincidente con l’arco temporale individuato dalla Società per il “*ciclo di vita regolatorio di un impianto di rigassificazione*” (cfr. nota in data 15.07.2022);
- una concessione demaniale marittima inquadrata ai sensi dell’art. 36 Cod. Nav., al contrario di quanto indicato nell’Allegato 1 alla citata nota di indizione della Conferenza di Servizi (*concessione demaniale marittima e portuale ex art. 18 L. 84/1994 e ss.mm.ii.*).

Si rende pertanto necessario che la Società provveda a rettificare la suddetta modulistica SID, prevedendo una durata del richiesto titolo non superiore a 3 (tre) anni dalla data di messa in esercizio dell’impianto (cui dovrà sommarsi il periodo indicato come necessario ai fini delle opere di allestimento della banchina, nonché della posa in opera di condutture e impianti accessori), così da rendere tale tempistica coerente anche con quanto

¹ A tal fine e nell’ottica della più ampia collaborazione istituzionale, si fa riserva di inviare a codesta Struttura commissariale, in tempi relativamente brevi, elementi informativi di dettaglio in merito alla conduzione delle attività da parte di detto soggetto concessionario rispetto alle previsioni del vigente piano d’impresa autorizzato.



già comunicato da codesta Struttura commissariale alla Società a mezzo delle note datate 08.07.2022 e 15.07.2022.

Per completezza, si rammenta che il nuovo “Mod. D1” dovrà opportunamente rappresentare tutti i manufatti e gli impianti, in soprasuolo e sottosuolo, che la Società intenderebbe realizzare/mantenere per l’esercizio della concessione, ivi inclusi quelli antincendio (con condutture e locali tecnici del caso).

Inoltre, tenuto conto della previsione di liberazione della banchina di cui agli atti soprarichiamati (dopo il termine triennale), si ritiene opportuna la presentazione, già nell’attuale fase istruttoria, di una apposita relazione tecnica (con annesso cronoprogramma) relativa agli interventi di liberazione e remissione in pristino delle aree demaniali di che trattasi, corredata da specifica dichiarazione di impegno per la costituzione di idonea fideiussione a garanzia della loro esecuzione.

Per quanto invece dichiarato circa il “*ciclo di vita regolatorio di un impianto di rigassificazione*” (quale quello in argomento), ai fini delle valutazioni di competenza della Scrivente si ritiene necessario che la Società, coerentemente con gli impegni già assunti circa l’individuazione di localizzazioni alternative per l’impianto e ove queste ricadano nell’ambito di giurisdizione di questa AdSP, produca sin da subito idonea progettualità – anche di livello preliminare – afferente al successivo trasferimento in altra area dello stesso, depositando l’ulteriore modulistica SID relativa a detto scenario (“Modello D1”).

Ancora e più in generale, per garantire un allineamento dell’istanza alla pertinente normativa di settore nonché al vigente *Regolamento per l’amministrazione delle aree demaniali e patrimoniali nei porti dell’AdSP-MTS*, si rappresenta altresì l’opportunità che la documentazione presentata dalla Società venga integrata come di seguito specificato:

- a) autocertificazione, nelle modalità previste dall’articolo 38 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm./ii. dei seguenti stati e fatti:
 - 1) possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione e dell’assenza di motivi ostativi;



- 2) numero di iscrizione della Società nel Registro delle Imprese, di Previdenza Sociale e dell'Assicurazione per infortuni sul lavoro;
 - 3) assenza di procedure fallimentari e concordatarie in corso;
 - 4) assenza di motivi ostativi ai sensi del decreto legislativo n.159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*);
- b) programma operativo, redatto secondo le linee guida di cui all'allegato "B" del regolamento sopra richiamato;
 - c) idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, a sostegno del Piano di Impresa e degli eventuali investimenti previsti;
 - d) nel caso di investimenti previsti superiori ad € 5.000.000, copia della deliberazione dell'organo collegiale o del singolo amministratore preposto della Società/Impresa istante, in ordine all'approvazione degli stessi;
 - e) attestazione di capacità finanziaria mediante la presentazione dei bilanci relativi al triennio precedente e da apposita dichiarazione bancaria, nonché certificazione del tribunale competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;
 - f) presentazione di un contratto assicurativo R.C.V.T. che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'esercizio della concessione;
 - g) dichiarazione di impegno a costituire fideiussione o deposito in numerario a garanzia del pagamento dei canoni demaniali pari almeno a due annualità e polizza assicurativa per incendio ed eventi speciali sulle pertinenze demaniali;
 - h) ricevuta del versamento per le spese d'istruttoria in misura di € 200,00, tramite il [Portale dei pagamenti PagoPA della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale](#) (pagamenti *on-line*/spese istruttorie).

Si rende noto, inoltre, che l'eventuale necessità di utilizzo di ulteriori superfici demaniali (rispetto a quelle censite nel "Mod. D1") durante il periodo di allestimento



dell'impianto (*p.e.* le aree di cantiere) è soggetta a specifica e diversa autorizzazione, da richiedersi con separata istanza a questa Amministrazione.

Inoltre, alla sopra indicata integrazione documentale si ritiene altresì opportuno evidenziare quanto appresso:

- la documentazione tecnica risulta carente di uno specifico e dettagliato approfondimento su scenari interferenziali (a loro volta calibrati su un puntuale *risk assessment*) e ricadute operative/commerciali della prospettata attività di rigassificazione a banchina rispetto alle esistenti attività portuali (da intendersi anche come libera e sicura fruizione degli specchi acquei destinati all'atterraggio/alla partenza delle unità navali);
- dagli elaborati allegati all'istanza in oggetto non risultano valutate e risolte le interferenze con tutti i sistemi e sottoservizi esistenti nell'area richiesta, con particolare riferimento all'insediamento relativo alla sopra richiamata concessione di PIOMBINO INDUSTRIE MARITTIME S.r.l., dove vengono svolte attività di demolizione, *refitting* e costruzione navale assoggettate ad AIA Regionale n. 4433/2019 e ss.mm./ii. per la realizzazione – in fasi progressive – delle varie opere (comprendente tutti gli edifici, impianti, sottoservizi, etc.), che verosimilmente necessiterà di actualización in relazione all'eventuale rilascio dell'autorizzazione unica di che trattasi (in particolare per ciò che riguarda l'impianto di raccolta delle acque meteoriche, l'impianto antincendio e alcune strutture fuori suolo). Pertanto, la documentazione già agli atti andrebbe integrata con un dettaglio della suddivisione degli impianti, dei sottoservizi e delle strutture/edifici esistenti, affinché si possa accertare che le aree richieste in concessione dalla SNAM siano indipendenti rispetto alle altre, nonché gli elaborati tecnici necessari a valutare la possibilità per i soggetti terzi operanti in porto di continuare a svolgere la propria attività ovvero inquadrare le attività possibili in via residuale (sulla base delle discendenti analisi del rischio);



- nella raccolta di elaborati grafici ST-D-00400 “Elenco attraversamenti di dettaglio” (cfr. allegato 3 – Documentazione per AU, cartella interna “10_METANODOTTO”), vengono rappresentate delle sezioni tipologiche dell’attraversamento sotterraneo della nuova tubazione DN1200 che non corrispondono a quanto invece riportato nella Tavola DIS-AT-32D-00110. Pertanto, devono essere corretti e consegnati gli elaborati grafici relativi alle sezioni tipologiche degli attraversamenti in sotterranea della nuova tubazione DN1200 nel tratto di interesse di questa Amministrazione, adeguati agli effettivi attraversamenti delle opere/strutture o sottoservizi esistenti e intercettati lungo il percorso, con particolare riferimento alle Tav. DIS-AT-4E-00151 / DIS-AT-4E-00152 / DIS-AT-4E-00154/ DIS-AT-4E-00155 / DIS-AT-4E-00156 / DIS-AT-4E-00158, indicando puntualmente anche gli apparecchi di sfiato, le cassette a piantana P.E. e le prese di segnalazione gas. Le Tavole dovranno corrispondere a quanto riportato nella tavola generale DIS-AT-32D-00110 e anche quest’ultima dovrà essere aggiornata con gli eventuali apparecchi di sfiato, cassette a piantana P.E. e prese di segnalazione gas.

Per completezza, rispetto ai connessi risvolti in materia di *safety/security*, si anticipa che questa AdSP, con separata e parallela interlocuzione², procederà ad acquisire pertinente documentazione come di seguito dettagliato:

1. rispetto al *layout* dell’area richiesta in concessione, dovranno essere integrate indicazioni su:
 - posizione e funzione di ogni punto di accesso reale o potenziale al terminal;
 - misure di protezione previste, compresa l’attività ispettiva, di controllo e i dispositivi di sorveglianza (documenti di identificazione del personale dell’impianto e di coloro che vi hanno frequente accesso, sistemi di allarme, di illuminazione, di controllo di accesso e i sistemi simili, barriere, ecc.);

² Attesi i peculiari profili di riservatezza garantiti dalla normativa vigente alle informazioni fornite ai fini della *security* portuale, si ritiene che non sia possibile trattare la tematica in seno alla conferenza dei servizi indetta da codesta Struttura commissariale.



- indicazione delle zone in cui dovrebbe essere limitato l'accesso, quali le stazioni di controllo, i centri di comunicazioni, i depositi del carico, ecc.;
- quantità numerica prevista e funzioni di sicurezza del personale dell'impianto portuale;
- apparecchiature di emergenza previste per effettuare i servizi essenziali;
- procedure di risposta in caso di vari stati di emergenza;
- apparecchiature di *security* previste per la protezione del personale e degli eventuali visitatori;
- procedure di risposta agli incidenti di *security*;
- modalità di controllo dell'accesso all'impianto portuale;
- modalità di controllo delle aree riservate per garantire che vi abbiano accesso solo le persone autorizzate;
- modalità di supervisione della movimentazione del carico;
- modalità di supervisione della movimentazione delle provviste di bordo delle navi;
- descrizione dell'organizzazione di *security* del terminal.

Da ultimo, si rammenta che l'utilizzo delle aree demaniali marittime in questione resta comunque soggetto alla corresponsione del relativo canone demaniale, determinato come da vigente regolamentazione, oltre i previsti oneri accessori.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti si rendessero necessari.

Livorno, (data della firma)

IL SEGRETARIO GENERALE